

69. Licenze comunitarie per il trasporto internazionale dei viaggiatori
70. Autorizzazioni per il trasporto internazionale con autobus di viaggiatori
71. Documenti di trasporto viaggiatori a mezzo autobus nell'ambito dell'UE
72. Carte europee armi da fuoco (italiano e bilingue)
73. Verbali accertamento violazioni amministrative della Polizia Ferroviaria (italiano e bilingue)
74. Modelli Agrim e Agrex per l'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli
75. Documenti di accompagnamento di prodotti vitivinicoli
76. Documenti internazionali trasporto merci (DGM)
77. Targhe per autoveicoli, motoveicoli e veicoli speciali
78. Libretti di cisterna per trasporti pericolosi e di liquami
79. Libretti prove locomotori e automotrici
80. Libretti di volo per l'aviazione civile
81. Libretti di controllo dell'equipaggio di trasporto su strada
82. Libretti per servizi occasionali di trasporti interni su strada
83. Giornali e documenti di bordo
84. Registri di carico degli idrocarburi
85. Licenze di navigazione per imbarcazioni da diporto
86. Brevetti pilota e libretti di volo per elicotteri Vigili del Fuoco
87. Registri di immatricolazione, libretti matricolari e documenti vari per i mezzi di trasporto del Corpo di Polizia Penitenziaria
88. Attestati di conducente per il trasporto merci su strada da rilasciarsi a cittadini extracomunitari (italiano e bilingue)
89. Certificati per l'attività di operatori radio da rilasciarsi dal Ministero competente
90. Modelli MM e MC 339 trasporti (libretto dell'automotrice o del locomotore)

13A10808

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 ottobre 2013.

Indennità di abbattimento degli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina per l'anno 2013.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, recante: "Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi";

Visto il decreto del Ministro della sanità 14 giugno 1968 e successive modificazioni pubblicato nella *Gaz-*

zetta Ufficiale n. 237 del 17 settembre 1968, concernente norme per la corresponsione delle indennità di abbattimento dei bovini infetti;

Visto l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, e successive modificazioni, recante: "Norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 gennaio 1979, e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi";

Visti i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro della sanità 30 luglio 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 1° ottobre 1986 per la determinazione delle misure delle indennità di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, e successive modificazioni, recante: "Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali";

Visto il decreto del Ministro della sanità 2 luglio 1992, n. 453, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1992, n. 276, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini;

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1994, n. 651, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 novembre 1994 n. 277, recante il regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini;

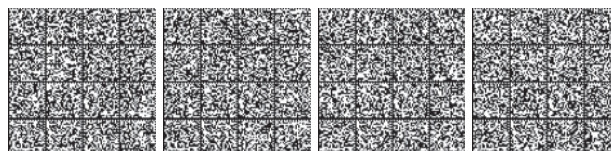
Visto il decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1995, n. 592, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 maggio 1996, n. 125, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini;

Visto il decreto del Ministro della sanità 2 maggio 1996, n. 358, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 luglio 1996, n. 160, recante il regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 settembre 2012, n. 222, concernente la determinazione della misura delle indennità di abbattimento degli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina per l'anno 2012;

Considerato che le Regioni predispongono, in collaborazione con gli Istituti zooprofilattici sperimentali territorialmente competenti, specifici piani di sorveglianza per la tubercolosi, brucellosi e leucosi negli allevamenti bovini da ingrasso;

Ritenuto pertanto di non dover differenziare l'indennizzo di bovini da allevamento e da riproduzione, rispetto a quelli da ingrasso, in considerazione dell'esiguo numero di questi ultimi eventualmente interessati dai provvedimenti di abbattimento;



Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennità di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione per l'anno 2013 della misura delle indennità di abbattimento dei bovini e bufalini infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con nota prot. n. 3828 del 27 febbraio 2013, e successiva nota prot. n. 4302 del 6 marzo 2013, che relativo alla definizione degli aggiornamenti delle indennità di abbattimento per l'anno 2013

Decreta:

Art. 1.

Indennizzi previsti per i bovini e bufalini

1. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perché infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini è stabilita in € 473,81.

2. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti è stabilita in € 869,00.

3. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perché infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, è stabilita in € 452,18.

4. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, è stabilita in € 828,67.

5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi.

6. Nelle tabelle allegate al presente decreto sono fissate le indennità per categoria, età e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.

7. La misura delle indennità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 decorre dal 1° gennaio 2013 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2013.

Art. 2.

Indennizzi previsti per gli ovicapri

1. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini ab-

battuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2012 in € 111,15 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici, ed in € 81,06 a capo per i capi non iscritti, risulta diminuita in € 109,22 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici e in € 79,98 a capo per i capi non iscritti, con decorrenza dal 1° gennaio 2013 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2013.

2. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2012 in € 145,87 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici e in € 101,74 a capo per i capi non iscritti ai libri genealogici, rimane invariata sia per i capi iscritti che per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2013 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2013.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Le maggiorazioni dell'indennità di abbattimento previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218 si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2013

Il Ministro della salute

LORENZIN

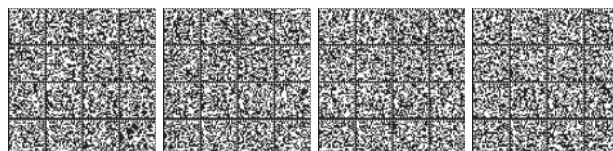
Il Ministro dell'economia e delle finanze

SACCOMANNI

*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DE GIROLAMO

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e
Min. lavoro, registro n. 14, foglio n. 397



ALLEGATO

TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA, ETA' E SESSO DI CAPI DELLA SPECIE BOVINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI - ANNO 2013

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di € 473,81		Indennità spettante nella misura massima di € 869 nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti.	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti libro genealogico
VITELLO maschio e femmina	156,8	118,94	286,15	228,17
VITELLONE maschio.....	//	149,69	//	247,29
femmina	308,62	226,94	570,23	429,87
MANZO maschio	//	159,6	//	234,51
femmina	427,5	309,27	781,85	592
BUE	//	109,63	//	209,17
VACCA Di età non superiore a 8 anni ...	473,81	395,12	869	715,81
Di età superiore a 8 anni	439,87	371,88	811,13	682,19
TORO.....	136,41	//	224,81	//

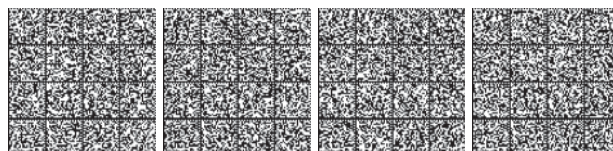


TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA, ETA' E SESSO DI CAPI DELLA SPECIE BUFALINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI - ANNO 2013

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di € 452,18		Indennità spettante nella misura massima di € 828,67 nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti.	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti libro genealogico
VITELLO (BUFALO) maschio e femmina	127,34	100	232,83	189,10
VITELLONE (BUFALO) maschio..... femmina	// 233,73	106,66 186,27	// 432,25	176,57 353,65
MANZO (BUFALO) maschio	//	123,80	//	181,51
femmina	343,62	261,77	609,09	500,49
VACCA (BUFALO) Di età non superiore a 8 anni ... Di età superiore a 8 anni	452,18 346	376,49 284	828,67 638,46	679,90 521,71
TORO (BUFALO).....	129,25	//	213,41	//

